



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 29/07/2021

**OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. BARBATOJA 1961/COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO
PROMOSSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA N.1039/2021**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm., con unico e pieno valore giuridico;

Richiamato il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 17796 del 24.12.2020, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, con Sede in Portoferraio – Via degli Altiforni n.3, per l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza n.70 del 29.10.2020 emessa dal Comune di Campo nell'Elba per la demolizione e la rimessa in pristino delle opere eseguite a seguito di CILA Prot.2457 del 16.02.18, relativa ad un progetto di riqualificazione architettonica e ambientale di strutture esistenti in loc. Fetovaia;

Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 30.12.2020 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di costituirsi nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze promosso dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, e che con Sentenza n.1039/2021 il T.A.R. Toscana ha proceduto ad accogliere in parte il ricorso e nello stesso tempo, sempre in parte, a respingerlo;

Rilevato che la Soc. "Barbatoja 1961" Srl ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n.1039/2021 sopra richiamata per la sua parziale riforma, con ricorso acquisito al Protocollo dell'Ente al n.10200 del 26.07.2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 28.07.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è ritenuto opportuno costituirsi nel sopra citato giudizio di fronte al Consiglio di Stato, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di individuare tempestivamente idoneo soggetto per la tutela legale dell'Ente;

Sentito al riguardo l'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 2.537,60 comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d'acconto, come da nota assunta al Prot. n. 10283 del 27.07.2021;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;

- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze l'incarico per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Consiglio di Stato;

Ritenuto di formalizzare l'incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze, assumendo il necessario impegno di spesa;

Rilevato che per lo svolgimento del suddetto incarico, sulla base di quanto comunicato dall'Avv. Lorenzo Calvani, possa essere operata una presunzione di spesa di € 2.537,60 comprensiva di IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2021 del Bilancio 2021/2023;

Accertata la regolarità contributiva per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL, come da Durc Prot. INPS_26970981 con scadenza validità al 04.11.2021;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

di conferire incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Consiglio di Stato promosso dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, con Sede in Portoferraio – Via degli Altiforni n.3, avverso la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana n.1039/2021 per la sua parziale riforma;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze, ogni facoltà di legge in proposito;

- 1 di impegnare la somma complessiva di € 2.537,60 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze Viale Spartaco Lavagnini n.13, 50129 Firenze, Cod. Fisc. 05371780486, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2021 del Bilancio 2021/2023, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)